

Il Tribunale di Nola

- I Sezione civile -

così composto:

Dott. Fragola Giovanni Rabuano

Presidente

Dott.ssa Vincenza Barbalucca

~~Giudice~~

Dott.ssa Roberta Guardasole

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari conenziosi dell'anno 2008
avente ad **oggetto: modifica patti della separazione**, e vertente

TRA

P

ricorso

Ricorrente

E

Zzzzzzzzz

Resistente

NONCHE'

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
dott. ssa Antonella Troncone.

Interventore ex lege

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 20.05.2008, P, a parziale modifica delle condizioni della
separazione dalla moglie Zzzzzzzzz pronunziata con sentenza di questo tribunale del
15\12.02.2007, con cui era stato disposto l'affidamento al padre delle due figlie minori con diritto
di visita dell'altro genitore e con l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere al coniuge la
somma mensile di € 300,00, per il mantenimento della stessa chiedeva l'annullamento o la

riduzione del suddetto assegno. A tal fine deduceva che, dalla data della separazione, la Zzzzzzzz vedeva saltuariamente le figlie ed in particolare la figlia maggiore R e che agli inizi del mese di febbraio 2008 si era trasferita in A —, sicchè il 20.02.2008 aveva denunciato il coniuge ai Carabinieri per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art 570 c.p..

Sosteneva, inoltre, che il coniuge con il trasferimento in A — aveva dimostrato di essere autonoma economicamente.

Si costituiva la Zzzzzzzz che negava l'esistenza di circostanze sopravvenute tali da giustificare la richiesta avanzata, asserendo di essersi recata in A — dal fratello a spese della propria famiglia d'origine.

Lamentava che il coniuge non aveva mai adempiuto puntualmente all'obbligo previsto, nonostante le procedure esecutive intraprese, aggiungendo che la figlia minore aveva espresso il desiderio di vivere presso la sua residenza unitamente ai nonni materni.

Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e che venisse ordinato al ricorrente di esibire le buste paga della ditta presso la quale lavorava al fine di ordinare a quest'ultima il pagamento diretto di quanto alla medesima dovuto, nonché l'affidamento della figlia A —, con facoltà del padre di vederla nei giorni da stabilire e previsione della somma dovuta alla minore con le modalità suddette; in subordine, chiedeva l'affidamento congiunto, con vittoria di spese con attribuzione.

Sentiti i coniugi personalmente, veniva disposta consulenza tecnica e nelle more dell'espletamento di quest'ultima, veniva respinta l'istanza di cui all'art 710 ul. co c.p.c. avanzata dalla resistente per il pagamento diretto per la somma dovuta per il mantenimento della stessa.

La domanda proposta dal ricorrente deve essere rigettata, mentre possono trovare accoglimento le domande avanzate dalla resistente con le precisazioni che seguono.

La modifica richiesta dal P — con riferimento all'importo dell'assegno dovuto per il mantenimento del coniuge, concordato in sede giudiziale all'esito del processo in € 300,00 mensili, non trova alcuna giustificazione atteso che non si è verificato alcun mutamento nella situazione economica complessiva dei coniugi. Infatti il ricorrente continua ad esercitare la medesima attività lavorativa svolta all'epoca della separazione e la Zzzzzzzz non ha alcun impiego se non quello saltuario di collaboratrice domestica, come riferito al collegio. Né alcun rilievo può avere al riguardo il riferito viaggio in A — effettuato dalla resistente presso i fratelli, in quanto tale circostanza non dimostra che la stessa abbia raggiunto un'autonomia economica.

Meritevole di accoglimento è la domanda della ZZZZZZZZ con riferimento all'ordine di pagamento di detta somma da parte del datore di lavoro del coniuge. Ed infatti l'ordine di pagamento in oggetto ha la funzione di garantire la puntualità del pagamento laddove vi sia stato da parte del soggetto obbligato un inadempimento o anche un semplice ritardo nel pagamento (cfr. Cass. 23668 del 6.11.06- Cass. N. 1095\1990).

Nel caso di specie è documentalmente provato che la resistente ha intrapreso diverse procedure esecutive, anteriormente alla presentazione della presente richiesta, relativamente al mancato pagamento entro il termine previsto dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge, e tale circostanza può reputarsi sufficiente a dimostrare l'esistenza del presupposto voluto dal legislatore per potere emettere il provvedimento richiesto, essendovi concreti dubbi sulla regolarità dei pagamenti da parte del P. Più complesso è l'esame della domanda avanzata dalla resistente con riferimento all'affidamento della piccola A.

Al riguardo va in primo luogo rilevato che nella fattispecie non sono state dedotte dalle parti né comunque sono emerse dagli atti e dalla espletata consulenza tecnica ragioni ostative all'applicazione del novellato dettato legislativo dell'art. 155 c.c.; pertanto, considerata l'importanza che assume per la formazione e la crescita dei minori lo sviluppo della loro relazione con la madre ed in funzione di una maggiore partecipazione dello stesso genitore alla crescita ed alla educazione delle figlie, ossia della concreta attuazione del principio di bigenitorialità sancito dal legislatore nel nuovo testo del citato art. 155 c.c. il Tribunale ritiene di poter senz'altro disporre l'affido condiviso delle due figlie minori (R il 02.11.1995 e A nata il 21.02.1999) ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà in merito alle scelte di ordinaria amministrazione (ex art 155 co 3 c.c.), atteso la lontananza tra i rispettivi comuni di residenza dei genitori affidatari.

4.- Quanto, poi, alla individuazione della collocazione abitativa maggiormente rispondente all'interesse delle medesime minori, va in primo luogo rilevato che, la resistente premesso di volere trasferire la propria residenza in S. per incominciare una nuova vita unitamente al nuovo compagno, chiedeva che la più piccola delle minori, A, la seguisse stante il desiderio della stessa di vivere con la madre. Al fine di verificare la corrispondenza all'interesse delle minori della sistemazione abitativa differenziata, conseguente a tale modifica dell'originario provvedimento assunto in sede di separazione in merito al collocamento, atteso che invece la figlia R manifestava la volontà di continuare a vivere con il padre, il Tribunale disponeva

consulenza tecnica. Il Ctu, dott.ssa F. attraverso colloqui di coppia ed individuali, la somministrazione di test proiettivi, tematici alle minori, l'osservazione dell'interazione tra i genitori al fine di verificare la loro capacità di interagire nell'interesse delle minori e quant'altro, ha evidenziato come, nonostante il trasferimento in S. porterà inevitabilmente alla separazione delle sorelle, allo stato attuale l'esigenza di affidare A. alla madre risulta essere prioritario, laddove invece la possibilità di modifica anche della collocazione di R., nel senso di collocarla presso la madre, potrebbe crearle un forte disagio, visto come ella sia ben integrata nell'ambiente in cui vive, concludendo dunque per un collocamento differenziato. Tale conclusione, ben motivata e frutto di una elaborata consulenza, articolatasi in più visite, confermate con convinzione dal consulente anche in sede di chiarimenti da parte del Tribunale ed in quella sede non contestate da nessuna delle due parti costituite e presenti all'udienza, non possono, a giudizio di questo Tribunale essere disattese dalle osservazioni della consulenza tecnica di parte ricorrente, tralaltro depositata solo in sede di ultima udienza. A tal fine, si rileva rispetto a tali osservazioni formulate dalla dott.ssa C.

che le stesse possono essere considerate come mere valutazioni della parte rispetto all'operato del consulente, come strumento di difesa personale, e come tali, prive del requisito della terzietà e dunque inidonee a suffragare un giudizio di inattendibilità o inesattezza delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio che questo Tribunale non ha ragione di disattendere. A tal fine basti evidenziarsi che in tutta la consulenza della dott.ssa C. unico soggetto idoneo sotto il profilo genitoriale risulta essere il P., ossia il conferente l'incarico.

Con specifico riferimento ad A., va altresì evidenziato come questo Tribunale, al fine di meglio vagliare la soluzione prospettata dalla consulente, e previo accordo tra i ricorrenti disponeva che la piccola trascorresse l'intero periodo estivo con la madre in S. al fine di potere valutare in concreto l'incidenza della lontananza sulle relazioni di A. con il padre e la sorella, disponendo all'esito una integrazione di consulenza tecnica.

All'esito di tale periodo di prova il consulente, rilevato come A. si fosse ben integrata nel nuovo ambiente, instaurando un rapporto sereno anche con il compagno attuale della signora Zzzzzzzzz, nonché relazioni amicali; come per la stessa sia fondamentale avere un intimo e quotidiano rapporto con la madre, come non la spaventasse il pensiero di dovere frequentare una nuova scuola e di conoscere nuovi compagni, concludeva come sopra evidenziato.

~~Sulla scorta delle rilette univoche~~ risultanze va quindi senz'altro disattesa, la domanda di ~~confirma della residenza preferenziale~~ di entrambe le figlie presso il padre avanzata dal ~~ricorrente~~ nel ricorso introduttivo. Da quanto detto discende che, a parziale modifica delle ~~condizioni~~ della separazione giudiziale passata in giudicato il 7.04.2008, in questa sede va senz'altro disposta la residenza privilegiata di R presso l'abitazione paterna in a e di A in S presso l'abitazione materna sita

Sulla scorta del disposto regime di affidamento e di collocazione delle due figlie entrambi i genitori dovranno quindi concorrere alla cura, all'educazione ed all'istruzione degli stessi figli, adottando scelte condivise in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione riguardanti i minori (la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sarà invece esercitata disgiuntamente anche in considerazione della distanza tra i comuni di rispettiva residenza), favorire un rapporto intenso e continuativo di ciascuna figlia con l'altro genitore e con il suo contesto familiare (nonni, zii, cugini eventuali conviventi ecc.), garantire liberi e continui contatti, anche telefonici e telematici, delle figlie tra loro e con il genitore non presente.

5.- In ordine, poi, alle modalità di esercizio del diritto di visita alla figlia non stabilmente convivente da parte di ciascun genitore, anche allo scopo di garantire un rapporto continuativo e significativo tra le sorelle, va in questa sede previsto che le minori trascorreranno insieme, almeno, un fine settimana al mese a scelta (da individuare in base alle esigenze delle minori e degli impegni di lavoro) con onere di accompagnamento e prelevamento a carico di ciascun genitore alternativamente, nonché tutte le occasioni utili che si dovessero verificare. Le minori trascorreranno insieme anche le festività natalizie, una settimana presso un genitore e la successiva presso l'altro (alternativamente e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e le festività pasquali (ad anni alterni per cinque giorni presso l'uno o l'altro genitore); gli stessi infine trascorreranno insieme l'intero periodo delle ferie estive, per 15 giorni presso la madre e per 15 giorni presso il padre.

6.- In conseguenza della collocazione differenziata delle due sorelle presso l'uno e l'altro genitore, considerato che è dovere di entrambi i genitori di contribuire in proporzione del rispettivo reddito ex art 155 c.c al mantenimento dei figli, atteso che l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile, indipendentemente dalla situazione di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147,

143 e 155 c.c. (ragione per la quale la determinazione giudiziale deve avvenire anche in assenza di una specifica domanda), tenuto conto, inoltre delle risorse economiche di entrambi i genitori (lui operaio con un reddito lordo per l'anno 2008 di € 26.805,00 lei svolgente per sua stessa ammissione lavori saltuari di collaborazione domestica), dell'uguale tempo di permanenza delle minori presso ciascun genitore, determina in € 200,00 mensili il contributo a carico del P dovuto alla Zzzzzzzzz per il mantenimento della figlia A, ed in € 80,00 il contributo dovuto dalla Zzzzzzzzz al P per il mantenimento della figlia R

Quanto alle modalità di pagamento del suddetto contributo, non può essere accolta la domanda avanzata dalla resistente di ordine di pagamento al terzo ex art 156 c.c. atteso che lo stesso presuppone l'inadempienza e dunque l'attualità dell'obbligo, circostanza questa che nel caso di specie non ricorre atteso che solo in questa sede viene determinata per la prima volta il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia, contributo questo giuridicamente diverso dall'assegno di mantenimento spettante al coniuge a titolo personale che ha la sua ragion di essere in un dovere di solidarietà coniugale che permane anche dopo la separazione.

7.- Le spese seguono la soccombenza, con esclusione di quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio che sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauno.

Con riferimento alle spese legali, ed anche per quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, rilevato che parte resistente è stata ammessa al gratuito patrocinio con delibera del 14.07.2009 troverà applicazione il disposto degli articoli 82,130,133 e 173 del d.p.r. 115/2002

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- A) rigetta la domanda avanzata dal P di riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a favore dell'altro coniuge.
- B) rigetta la domanda avanzata dal P di conferma delle modalità di affidamento e residenza stabilite dal Tribunale in sede di separazione;
- C) accoglie la domanda proposta da Zzzzzzzzz e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni della separazione giudiziale dei coniugi P e Zzzzzzzzz, 1) dispone l'affido condiviso delle due figlie minori R ed A ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata di R presso l'abitazione paterna in di A presso l'abitazione materna in

alla via con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con regolamentazione del diritto di visita da parte di ciascun genitore nei termini specificati in premessa; 2) dispone in € 200,00 l'assegno dovuto dal P alla Zzzzzzzzz quale contributo per il mantenimento della figlia A ed in € 80,00 l'assegno dovuto dalla Zzzzzzzzz al P per il mantenimento della figlia R (entrambi da versare entro il 27 di ogni mese a partire da ottobre 2009 e da rivalutare annualmente in base agli indici istat);

D) ordina alla società G s.p.a. sita a (), nella qualità di datore di lavoro P, di pagare a Zzzzzzzzz quale mantenimento personale, la somma di € 300,00 mensili da detrarre dagli emolumenti stipendiali mensili spettanti al citato dipendente.

E) rigetta la domanda di pagamento diretto dell'assegno corrisposto dal P quale contributo al mantenimento della figlia A

F) pone definitivamente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in capo ad entrambe le parti nella misura del 50%.

G) condanna P al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di € 1.327,00, di cui € 627,00 per diritti, € 700,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA ^P disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato a norma dell'art 133 del d.p.r.115/2002.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del .09.2009.

Il giudice estensore

Roberto Guardasole

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 10/10/2009
IL CANCELLIERE